

ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI



STATUTO e REGOLAMENTO

A.C.A.I.

00186 Roma - Piazza Capranica, 78

ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI
CENTRO NAZIONALE ARTIGIANATO

**STATUTO
E
REGOLAMENTO**

A.CA.I
00186 Roma - Piazza Capranica, 78

*Statuto approvato dal Congresso Nazionale A.C.A.I.
del 29-30 Settembre / 1 Ottobre 2006*

*Lo Statuto è accompagnato dal
Regolamento di applicazione*

STATUTO ACAI

Titolo I **NORME GENERALI**

Art. 1 - Carattere e fini dell'Associazione

L'Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato - è una Associazione Sindacale Professionale di categoria.

Essa rappresenta ed associa i titolari delle imprese artigiane e delle piccole imprese, i Consorzi, le Cooperative artigiane ed i loro soci, gli esercenti le attività artigianali del territorio e dei Servizi, i piccoli e medi imprenditori autonomi, le imprese ausiliarie del Commercio artigianale, i lavoratori autonomi in genere e gli esercenti le attività artistiche e professionali ed ogni appartenente a categorie che operano nell'ambito degli scopi sociali.

Essa, nella definizione della sua identità e dei suoi progetti, si ispira al messaggio evangelico e alla Dottrina sociale della Chiesa. Si adopera per promuovere e realizzare i principi che la Dottrina sociale della Chiesa contiene per la edificazione di una società in cui il primato della persona umana sia il cardine di ogni attività economica, sociale e politica.

L'ACAI è una organizzazione unica Nazionale, articolata su piani regionali e provinciali, che esplica le sue funzioni nell'ambito dei principi e dei compiti attribuiti dal presente statuto, in base alle decisioni degli organi nazionali ed in armonia con gli organi periferici.

L'ACAI ha il compito di rappresentanza sindacale, istituzionale e sociale, di indirizzo politico progettuale, di coordinamento, di impulso e di governo dell'Associazione nel suo insieme. Per la realizzazione di questi obiettivi e per aggregare, in ottemperanza ai principi ed alle norme del presente Statuto, il maggior numero di artigiani e di relative Associazioni, l'ACAI promuove la costituzione di una Confederazione dell'Artigianato e delle piccole imprese.

L'ACAI può instaurare rapporti con le Confederazioni sindacali per un continuo confronto, al fine di trovare una risposta congiunta alle varie problematiche inerenti il mondo artigiano Tali rapporti devono qualificarsi su punti chiari ed irrinunciabili. Su alcune attività possono essere instaurate collaborazioni su deliberazione del Consiglio nazionale.

L'ACAI può aderire, su deliberazione del Consiglio Nazionale, ad Organizzazioni similari che operino a livello Europeo e/o Extraeuropeo per la tutela delle tradizioni artigiane italiane nel mondo.

La denominazione sociale potrà essere usata ad ogni effetto anche nella forma abbreviata ACAI.

Il marchio ACAI, simbolo dell'associazione, può essere utilizzato solo dietro autorizzazione del Presidente Nazionale.

L'ACAI ha sede sociale in Roma, piazza Capranica, 78.

Art. 2 - Scopi dell' associazione

L'ACAI, nella propria autonoma responsabilità, si propone di realizzare, senza fini di lucro, gli scopi istituzionali della categoria in Italia ed all'estero, attraverso la rappresentanza, la promozione della categoria, la formazione e la crescita umana che si integra con quella spirituale e cristiana degli artigiani e dei piccoli imprenditori in genere, avvalendosi del sostegno pastorale, dell'azione sociale e dell'organizzazione dei servizi.

Essa:

- a. rappresenta sindacalmente gli associati, tutelandone gli interessi in tutte le sedi;
- b. promuove l'attività di formazione per la crescita umana, sociale, morale e religiosa dell'artigianato e per la sua qualificazione professionale;
- c. promuove l'organizzazione di un Centro Studi rappresentativo del mondo economico e dell'artigianato per l'elaborazione di progetti, anche legislativi, per l'esame delle proposte governative, parlamentari, sindacali e la formulazione di rilievi e controproposte, per promuovere interviste, conferenze e tavole rotonde sulle varie problematiche;
- d. rappresenta e tutela le imprese artigiane nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le organizzazioni politiche, sociali, economiche a livello nazionale ed internazionale, intervenendo anche attraverso le proprie organizzazioni territoriali e di settore per garantire la tutela e rappresentanza a tutti i livelli;
- e. coordina le iniziative delle proprie organizzazioni territoriali e di settore e stabilisce, in piena collaborazione ed intesa con queste, gli indirizzi nazionali. Ciò al fine di garantire la

- direzione nazionale unitaria dell'azione sindacale e di rappresentanza;
- f. stipula, anche attraverso le organizzazioni di settore, accordi e contratti collettivi di lavoro e fornisce la relativa assistenza alle associazioni territoriali e di settore interessate;
 - g. promuove l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale degli apprendisti e di quanti operano nell'impresa artigiana favorendo una concreta politica del lavoro mediante l'Ente Nazionale ACAI per la ricerca e la formazione dei lavoratori artigiani (ACAI Formazione);
 - h. promuove ed organizza servizi di consulenza, assistenza ed informazione alle imprese associate, quali quelle fiscali, amministrative, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di apposite società cooperative e consortili;
 - i. promuove e favorisce accordi ed iniziative nazionali ed internazionali con particolare riguardo nell'ambito dei programmi e delle azioni della U.E. nell'interesse delle imprese, assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire il collocamento del loro prodotto sui mercati;
 - j. promuove l'associazionismo tra le imprese anche al fine di una loro più qualificata presenza sul mercato. Tale obiettivo è perseguito anche mediante l'acquisizione di quote o di titoli emessi dalle forme associate, anche societarie, di cui sopra, e da collocare nei confronti degli associati;
 - k. sviluppa e tutela in Italia l'assistenza sociale, previdenziale sanitaria, a favore degli associati e dei loro familiari e addetti, nonché di altre categorie di cittadini, attraverso il suo Ente di Patronato. Tale tutela può essere prevista dall'ACAI anche a favore dei nostri emigranti nei Paesi esteri aprendo, in questi ultimi, sedi proprie;
 - l. promuove ed assiste la nascita di nuove imprese con azioni specifiche, anche nel quadro degli appositi programmi della U.E.;
 - m. promuove iniziative dirette in collaborazione con Enti ed Organismi tecnici di rappresentanza, operanti nel settore artigiano con particolare riferimento a quelli che si richiamano statutariamente ai principi ispiratori

- dell'ACAI e che si riconoscono operativamente nella comune visione dei problemi professionali dell'artigianato;
- n. tutela e promuove iniziative per le piccole e medie imprese artigiane/agricole;
 - o. studia la complessa realtà artigiana e le sue problematiche prospettando le soluzioni alla luce dei principi della dottrina sociale della Chiesa;
 - p. designa i propri rappresentanti in seno agli Organismi comunali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali, Enti, Comitati e Commissioni in cui è prevista la rappresentanza delle categorie facenti parte dell'ACAI;
 - q. promuove attività di aggregazione sociale, ricreativa, del tempo libero e del turismo per i propri associati, anche mediante l'organizzazione sul territorio di circoli ricreativi e culturali.

Per il raggiungimento degli scopi e dei compiti di cui al presente articolo, l'ACAI può costituire le strutture organizzative idonee, compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni o enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il concorso di propri mezzi finanziari e patrimoniali.

L'ACAI potrà altresì compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od anche utili per il raggiungimento diretto o indiretto dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fideiussione e di garanzie ad Istituti di Credito, a persone, Società od Enti, per garantire agli stessi obbligazioni proprie o di terzi e l'assunzione di fidi o mutui per perseguire anche altre attività economiche, sociali ed imprenditoriali non espressamente previste dal presente statuto, purché siano attinenti alle finalità statutarie e vengano preventivamente deliberate dal Consiglio Nazionale.

Art. 3

L'ACAI, per il raggiungimento delle finalità e dello scopo sociale, può collaborare con appositi Enti su specifiche materie.

I rapporti vengono disciplinati con convenzioni sottoscritte dai legali rappresentanti, e vengono a cessare in caso di revoca delle stesse.

Titolo II

NORME REGOLANTI IL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 - Soci

Sono Soci dell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato - tutti i soggetti di cui all'art. 1, i quali accettano le finalità dell'ACAI e si impegnano a collaborare per la loro realizzazione.

L'adesione si manifesta con il tesseramento annuale, secondo le forme e le modalità fissate dagli Organi Sociali nazionali.

Si è soci mediante il ritiro della tessera annuale emessa dalla presidenza nazionale e distribuita tramite i Centri provinciali.

La tessera dà diritto a partecipare, a tutti gli effetti, alla vita dell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno un anno.

Art. 5 - Cessazione rapporto associativo

- a) per dimissioni, in forma scritta;
- b) per cessazione dell'attività, in forma scritta entro tre mesi dall'evento;
- c) per espulsione, in forma scritta.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualsiasi sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Il mancato rinnovo della tessera viene inteso come precisa volontà di dimissioni da parte del socio.

Art. 6 - Durata e scioglimento

La durata dell'associazione è illimitata. In caso di scioglimento la Presidenza nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze. L'importo del fondo Associativo che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto alla Chiesa Cattolica per finalità sociali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo III

RAPPORTO CON LA CHIESA CATTOLICA

Art. 7 - Consulenti ecclesiastici

L'ACAI si avvale in modo organico a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dell'attività pastorale dei Consulenti Ecclesiastici, nominati dalle competenti Autorità Ecclesiastiche.

I Consulenti Ecclesiastici hanno il compito di organizzare incontri di formazione di natura religiosa e morale nei vari livelli associativi; devono mantenere un dialogo costante con i dirigenti locali affinché le loro scelte operative e il loro comportamento siano consoni con l'insegnamento evangelico e della dottrina sociale della Chiesa.

I Consulenti Ecclesiastici partecipano di diritto alle riunioni degli Organi dei rispettivi livelli associativi, con facoltà di intervenire senza, tuttavia, diritto di voto.

Art. 8 - Rapporti con la pastorale del lavoro

L'Associazione stabilisce a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nonché all'estero, un rapporto organico con la Pastorale Sociale del Lavoro della quale l'Associazione ha coscienza di essere parte integrante attraverso la presenza del Consulente da nominare, ove ne necessita la disponibilità, fra i Sacerdoti della Pastorale del lavoro.

Il consulente rappresenta la Chiesa, cura che le attività dell'Associazione si svolgano in armonia con i principi cristiani, partecipa alle riunioni sociali ed attende, attraverso appositi seminari, all'opera di formazione religiosa e morale dei soci, compresi i dirigenti, attraverso lo studio della dottrina sociale della Chiesa, per la crescita spirituale dell'Associazione, quale apporto all'approfondimento del Magistero della Chiesa ed alla stessa elaborazione culturale.

Tale apporto si esprime secondo modalità definite e concordate con l'autorità competente.

Art. 9

Nelle Diocesi non capoluogo di provincia si prevede la presenza di un Consulente per un migliore inserimento dell'ACAI nel piano pastorale diocesano.

La nomina ed i rapporti sono regolati come previsto dal precedente articolo.

Titolo IV

AUTONOMIE SPECIALI

Art. 10 - Adesione di organizzazioni autonome

I Consigli provinciali o regionali, sentito il Consiglio Nazionale, alla cui decisione devono attenersi, sulla base dell'accettazione degli scopi e del carattere dell'ACAI sanciti nel titolo I del presente Statuto, deliberano di stabilire specifici rapporti di adesione o di affiliazione con organizzazioni locali o di mestiere attualmente non organizzate nell'Associazione e che intendono mantenere una propria autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale. In caso di accoglimento dell'adesione, le predette organizzazioni aggiungeranno alla loro denominazione associativa, ma senza uso del marchio ACAI, "Associata all'ACAI".

Art. 11 - Cessazione del rapporto associato di organizzazioni od associazioni territoriali

La qualità di organizzazione associata all'ACAI cessa:

- a. per inadempienza agli obblighi a norma del presente Statuto o del Regolamento;
- b. per posizione, ripetuta e continuata, incompatibile con le finalità dell'ACAI e con i legittimi deliberati degli organi statutari;
- c. per recesso volontario dalla organizzazione, che può essere compiuto mediante decisione sottoscritta da almeno i 2/3 degli aderenti a quella organizzazione, previa comunicazione scritta inviata alla Presidenza Nazionale almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare; in difetto l'organizzazione potrà essere considerata aderente a tutti gli effetti, anche in ordine ai rapporti economici e finanziari, fino all'anno solare successivo. La cessazione viene proposta dalla Presidenza e deliberata dal Consiglio Nazionale.

La delibera può essere impugnata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Collegio dei Probiviri, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla decisione.

Il collegio decide inappellabilmente sulla legittimità del provvedimento.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE E RELATIVI ORGANI

Art 12

L'ACAI si articola nelle seguenti strutture organizzative a carattere territoriale:

1. Centro Comunale;
2. Centro Provinciale;
3. Centro Regionale;
4. Centro Nazionale;
5. Organizzazione di settore.

Nell'ambito dell'ACAI sono costituiti i movimenti nazionali per l'imprenditoria femminile, per i giovani imprenditori, per i pensionati e le organizzazioni nazionali di settore e di categoria per attività economica.

Tali strutture, movimenti ed organizzazioni, concorrono, nell'ambito delle loro rispettive prerogative, al conseguimento degli obiettivi del sistema dell'ACAI.

ORGANIZZAZIONE DI BASE

Centro Comunale

Art. 13

I soci ACAI, con un minimo di 20 tesserati, possono chiedere al Consiglio Provinciale l'autorizzazione per l'apertura di un Centro Comunale. Qualora il Consiglio Provinciale dovesse rifiutare l'autorizzazione all'apertura senza motivate giustificazioni, i soci possono proporre la richiesta alla Presidenza Nazionale che provvederà, se del caso, all'autorizzazione.

Art. 14

Organi del Centro comunale sono:

- a. Il Congresso Comunale;
- b. Il Consiglio Comunale;
- c. Il Presidente Comunale.

Art. 15 - Il Congresso Comunale

Il Congresso comunale è formato dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali secondo le modalità di cui all'art. 3 del regolamento.

Si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche sociali in via straordinaria secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento.

Il Congresso comunale ha i seguenti compiti:

1. eleggere il Consiglio Comunale;
2. definire proposte e linee programmatiche per il quinquennio.

Art. 16 - Il Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale è composto da 5 a 9 Consiglieri.

A titolo consultivo fanno parte del Consiglio comunale:

1. Il Consulente Ecclesiastico comunale;
2. Il Direttore comunale, se nominato, con funzioni di segretario e incaricato di verbalizzare;

Il Consiglio Comunale si riunisce, in via ordinaria, almeno 3 volte l'anno.

La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata almeno 5 giorni prima della riunione.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale ha i seguenti compiti:

1. eleggere il Presidente Comunale;
2. nominare o destituire il Direttore Comunale, su proposta del Presidente Comunale, definendone le competenze, poteri e compiti;
3. definire le linee politiche che l'Associazione porterà avanti per l'anno solare;
4. approvare il bilancio preventivo predisposto dalla presidenza;
5. approvare il bilancio consuntivo predisposto dalla presidenza;
6. convocare il Congresso Comunale di concerto con il Presidente provinciale;
7. nominare il Vice-Presidente comunale che in caso di impedimento del Presidente comunale ne fa le veci;

8. designare, su proposta del Presidente comunale, i rappresentanti dell'ACAI in Organismi o Commissioni;
9. approvare o modificare i piani annuali predisposti dagli uffici dell'ACAI;
10. stabilire il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale, nonché le modalità per le assunzioni, le promozioni ed i licenziamenti;

Art. 18 - Il Presidente Comunale

Il Presidente Comunale dell'ACAI dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Comunale ha la firma e la rappresentanza legale dell'ACAI a livello comunale, anche in tutti i gradi di giudizio, può inoltre conferire deleghe o procure. Per tutti gli atti è domiciliato presso la sede sociale dell'ACAI Comunale.

In caso di sua assenza o di impedimento, può essere sostituito dal Vicepresidente comunale.

Il Presidente comunale esercita i poteri che gli sono conferiti nel rispetto del presente Statuto ed in particolare provvede a:

1. convocare il Congresso comunale, ed il Consiglio Comunale, presiedendone i lavori;
2. attuare le indicazioni programmatiche approvate nel Congresso provinciale;
3. proporre il nome del Direttore;
4. rilasciare le tessere ai soci a livello comunale, previo assenso del Presidente Provinciale;
5. assumere per conto dell'ACAI gli impegni e stipulare i relativi atti e contratti;
6. predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo con l'indicazione della quota associativa annuale;
7. predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta e predisporre per la sua approvazione.

Art. 19 - Il Direttore Comunale

Il Direttore Comunale viene nominato dal Consiglio comunale e risponde per il suo operato direttamente al Presidente comunale; ha i seguenti compiti:

1. attua i programmi di espansione deliberati dagli Organi statutari comunali;
2. ha la responsabilità del funzionamento degli uffici comunali dell'ACAI;
3. propone attività per il potenziamento dell'ACAI;
4. svolge la funzione di segretariato nelle riunioni degli Organi comunali, ne redige i verbali e custodisce i libri sociali.

ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE

Organi Sociali

Art. 20

Organi provinciali dell'ACAI sono:

- a. Il Congresso provinciale;
- b. Il Consiglio provinciale;
- c. Il Presidente provinciale.

Art. 21 - Il Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale è formato da tutti i soci residenti nella Provincia.

Si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche sociali e per l'elezione dei delegati al congresso nazionale, in via straordinaria secondo quanto previsto dall'art. 14 e seg. del Regolamento.

Il Congresso Provinciale si svolge secondo le modalità di cui all'art. 14 del regolamento.

Il Congresso provinciale ha i seguenti compiti:

1. eleggere il Consiglio provinciale;
2. eleggere i Delegati al Congresso nazionale;
3. definire proposte e linee programmatiche per il quinquennio.

Art. 22 - Il Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è composto, in rapporto al numero degli associati, da 5 a 9 Consiglieri.

A titolo consultivo fanno parte del Consiglio provinciale:

- a. il Consulente ecclesiastico provinciale;

- b. la Delegata Provinciale dell'imprenditoria femminile; il delegato/a provinciale giovani imprenditori, il delegato provinciale dei pensionati;
- c. il Direttore Provinciale con funzioni di segretario e incaricato di verbalizzare;

Il Consiglio Provinciale si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno.

L'art. 21 del regolamento definisce le modalità per la convocazione del Consiglio Provinciale.

Art. 23 - Compiti del Consiglio Provinciale

Il Consiglio provinciale ha i seguenti compiti:

- a. elegge nel suo ambito il Presidente ed il Vice Presidente;
- b. nomina o destituisce, su proposta del Presidente, il Direttore provinciale determinandone i poteri ed i compiti;
- c. convoca il Congresso provinciale;
- d. imposta il programma dell'attività sociale ed opera a livello provinciale secondo i criteri cui all'art. 2 dello statuto in osservanza delle linee generali politiche dettate dal Consiglio Nazionale e le decisioni in merito adottate della Presidenza Nazionale;
- e. cura l'attività culturale, ricreativa e del tempo libero;
- f. approva i bilanci predisposti dal Presidente Provinciale. I bilanci vanno trasmessi alla Presidenza Nazionale, per presa visione, unitamente ad una dichiarazione, firmata dal Presidente Provinciale dell'ACAI, la quale affermi che il bilancio è in pareggio e che sollevi la sede Nazionale da ogni e qualunque responsabilità presente e futura relativamente agli impegni presi con i terzi;
- g. autorizza la costituzione di centri comunali dandone comunicazione alla Presidenza Nazionale;
- h. designa i rappresentanti artigiani negli organismi ed istituzioni a livello provinciale che dovranno essere comunicati alla Presidenza nazionale;
- i. individuare le linee di attività dell'ACAI e proporre il suo assetto organizzativo;
- j. approva o modifica i piani annuali predisposti dagli Uffici dell'ACAI;
- k. stabilisce il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del 2.

personale, nonché le modalità per le assunzioni, le promozioni ed i licenziamenti;

1. propone al Presidente provinciale la convocazione del Consiglio provinciale;

Art. 24 - Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale dell'ACAI dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Provinciale ha la firma e la rappresentanza legale dell'ACAI a livello provinciale, anche in tutti i gradi di giudizio, può sottoscrivere ogni tipo di contratto, può aprire conti bancari intestati all'ACAI provinciale, può inoltre conferire deleghe o procure. Per tutti gli atti è domiciliato presso la sede sociale dell'ACAI provinciale.

In caso di sua assenza o di impedimento, può essere sostituito dal Vicepresidente provinciale.

Il Presidente Provinciale esercita i poteri che gli sono conferiti nel rispetto del presente Statuto ed in particolare provvede a:

1. convocare il Congresso provinciale, ed il Consiglio provinciale, presiedendone i lavori;
2. attuare le indicazioni programmatiche approvate nel Congresso Nazionale;
3. proporre il nome del Direttore provinciale o la sua revoca;
4. rilasciare le tessere ai soci a livello provinciale;
5. predisporre, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo con l'indicazione della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale;
6. predisporre, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consultivo e la relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale;
7. sottoporre al Consiglio provinciale i piani annuali di attività;
8. proporre al Consiglio provinciale la designazioni di rappresentanti dell'ACAI in Organismi o Commissioni;
9. adottare, in caso di urgenza, sentito il Vicepresidente, i provvedimenti necessari che dovranno essere sottoposti alla successiva ratifica del Consiglio provinciale nella prima riunione utile;

10. assumere per conto dell'ACAI gli impegni e stipulare i relativi atti e contratti;
11. nominare il Direttore del Patronato Provinciale con l'obbligo di ratifica dell'Esecutivo Nazionale del Patronato.

Il Presidente Provinciale coordina le attività dei servizi nell'ambito della propria provincia in armonia con le Presidenze Nazionali dei servizi stessi:

- Per il CAF, in caso di richiesta di apertura di nuovi centri, il Presidente Nazionale del CAF deve darne comunicazione al Presidente Provinciale: qualora il presidente Provinciale si opponesse all'apertura dei nuovi centri, sarà il Presidente Nazionale dell'Associazione a valutare l'opportunità della nuova apertura;
- Nell'ambito della Provincia, qualora dovessero pervenire alla direzione centrale del Patronato in Roma, richiesta di nuove aperture di sedi zonali, la Presidenza Nazionale del Patronato avrà l'obbligo di informare il Presidente Provinciale. In caso di disaccordo, deciderà il Presidente Nazionale dell'Associazione;
- L'ACAI formazione ha l'obbligo di comunicare al Presidente Provinciale eventuali progettazioni che riguardano la Provincia di appartenenza.

Art. 25 - Il Direttore Provinciale

Il Direttore provinciale viene nominato dal Consiglio provinciale.

Egli per il suo operato risponde direttamente al Presidente provinciale ed ha i seguenti compiti:

1. attua i programmi di espansione deliberati dagli Organi statutari nazionali;
2. ha la responsabilità del funzionamento degli Uffici provinciali dell'ACAI;
3. propone attività per il potenziamento dell'ACAI;
4. mantiene i rapporti del livello provinciale con gli altri livelli organizzativi provinciali dell'ACAI;
5. svolge la funzione di segretario nelle riunioni degli organi provinciali, ne redige i verbali e custodisce i libri sociali.

Organizzazione Regionale

Art. 26 - Organi Sociali

Organi regionali dell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani -Centro Nazionale Artigianato - sono:

1. il Consiglio Regionale;
2. il Presidente.

Art. 27- Il Consiglio Regionale

Il Consiglio regionale è composto dai Presidenti Provinciali ACAI, dalla Delegata regionale dell'imprenditoria femminile, dal delegato/a regionale Giovani Imprenditori, dal Delegato regionale dei Pensionati.

A titolo consultivo fanno parte del Consiglio regionale:

1. il consulente Ecclesiastico regionale;
2. i Presidenti degli enti, Enti non profit, Consorzi e Società costituiti dall'ACAI a livello regionale;
3. i Consiglieri nazionali residenti nella regione;
4. i Commissari provinciali.
5. Il Consiglio regionale si riunisce, in via ordinaria, almeno 3 volte l'anno.

Il Consiglio regionale ha la rappresentanza regionale nei confronti delle Istituzioni.

Il Consiglio regionale svolge funzioni di promozione e sviluppo in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto.

Il Consiglio regionale non può svolgere attività in contrapposizione o che spettano alle singole province.

L'art. 24 del regolamento definisce le modalità per la convocazione del Consiglio regionale.

Art. 28 - Compiti del Consiglio Regionale

Il Consiglio regionale ha i seguenti compiti:

1. Propone al Presidente Nazionale la nomina del presidente regionale;
2. Nomina o revoca il Direttore Regionale, su proposta del presidente regionale, definendone le competenze, poteri e compiti;
3. Definisce le linee politiche che l'Associazione porterà avanti per l'anno solare;

4. Approva il bilancio preventivo;
5. Approva il bilancio consuntivo, entro il 30 aprile dell'anno;
6. Fissa le quote associative annuali, fatte proprie le indicazioni del Consiglio nazionale;
7. Approva gli Statuti e loro eventuali modifiche degli Enti, Enti non profit, Consorzi e Società promosse dall'ACAI regionale
8. Nomina i Presidenti, i Consigli di Amministrazione, i Collegi e dei Sindaci, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri degli enti, Enti non profit, e Società promosse dall'ACAI regionale, sentita la Presidenza nazionale;
9. Nomina il Vice-Presidente regionale, che, in caso di impedimento del Presidente regionale, ne fa le veci.
10. Designa, su proposta del Presidente regionale, i rappresentanti dell'ACAI in Organismi o Commissioni a livello regionale;
11. Individua le linee di attività dell'ACAI regionale e propone il suo assetto organizzativo;
12. Stabilisce il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale, nonché le modalità per le assunzioni, le promozioni ed i licenziamenti, a livello regionale;

Art. 29 - Il Presidente Regionale

Il Presidente regionale dell'ACAI dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente regionale ha la firma e la rappresentanza legale dell'ACAI per il livello regionale, anche in tutti i gradi di giudizio, può inoltre conferire deleghe o procure. Per tutti gli atti è domiciliato presso la sede sociale dell'ACAI regionale.

In caso di sua assenza o di impedimento, può essere sostituito dal Vice Presidente regionale.

Il Presidente esercita i poteri che gli sono conferiti nel rispetto del presente Statuto ed in particolare provvede a:

1. convocare il Consiglio Regionale, presiedendone i lavori;
2. attuare le indicazioni programmatiche approvate nel Congresso nazionale ed i piani annuali di attività predisposti dagli Uffici;
3. proporre al Consiglio regionale la nomina o la revoca del Direttore; adottare, in caso di urgenza, sentito il Vicepresidente regionale, i prov-

- vedimenti necessari che dovranno essere sottoposti alla successiva ratifica del Consiglio regionale nella prima riunione utile;
4. assumere per conto dell'ACAI regionale gli impegni e stipulare i relativi atti e contratti per il livello regionale.
 5. predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo con l'indicazione della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
 6. predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;

Art. 30 - Il Direttore Regionale

Il Direttore Regionale viene nominato dal Consiglio regionale e per il suo operato risponde direttamente al presidente regionale.

Il Direttore Regionale ha i seguenti compiti:

1. attua i programmi di espansione deliberati dagli Organi statutari regionali;
2. ha la responsabilità del funzionamento degli Uffici regionali dell'ACAI;
3. propone attività per il potenziamento dell'ACAI regionale;
4. mantiene i rapporti dal livello regionale con gli altri livelli organizzativi dell'ACAI;
5. svolge la funzione di segretario nelle riunioni degli Organi regionali, ne redige i verbali e custodisce i libri sociali;
6. cura la gestione ordinaria dell'ACAI Regionale, secondo le indicazioni della Presidenza regionale;
7. redige il bilancio preventivo e consuntivo secondo le indicazioni del Presidente regionale.

Centro Nazionale

Art. 31 - Organi Sociali

Organi nazionali dell'Associazione Cristiana Artigiani italiani -Centro Nazionale Artigianato - sono:

1. Il Congresso Nazionale;
2. Il Presidente Nazionale

3. Il Consiglio Nazionale;
4. Il Consiglio Nazionale di Presidenza;
5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri;
6. Il Collegio Nazionale dei revisori dei Conti.

Art. 32 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso è il massimo organo deliberativo dell'ACAI. E' formato dai delegati eletti nei pre Congressi provinciali secondo le modalità di cui all'art 4 del Regolamento.

Si riunisce in via ordinaria ogni 5 anni, in via straordinaria in caso di decadenza del Consiglio Nazionale o quando la richiesta viene sottoscritta dai 2/3 dei Presidenti Provinciali, ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente Nazionale;
- b) eleggere il Consiglio Nazionale;
- c) eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- d) eleggere il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- e) approvare lo Statuto, demandando al Consiglio Nazionale i regolamenti di attuazione. Tali regolamenti devono essere predisposti dalla Presidenza Nazionale ed approvati dal Consiglio Nazionale;
- f) esaminare la relazione sull'attività svolta nel quinquennio;
- g) fissare gli indirizzi generali, le finalità ed i programmi operativi di massima dell'Associazione;
- h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione a maggioranza qualificata di 4/5 dei delegati eletti.

Il candidato alla Presidenza Nazionale deve:

- a) avere un'anzianità di iscrizione all'associazione di almeno 5 anni consecutivi;
- b) non deve ricoprire incarichi incompatibili.

Art. 33 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio nazionale è composto da 12 consiglieri eletti dal congresso, nonché dalla Responsabile del Movimento Nazionale Femminile, dal Responsabile del Movimento Nazionale Giovani e dal Presidente della federazione pensionati, i quali ne fanno parte con diritto di voto.

Fanno altresì parte del Consiglio Nazionale a titolo consultivo:

1. il Consulente Ecclesiastico Nazionale;
2. i Segretari Nazionali delle organizzazioni di settori;
3. i Presidenti degli Enti di Servizio (Patronato – ACAI Formazione - CAF Nazionale) e i Presidenti degli Enti convenzionati, per riferire sulla situazione del loro Ente;
4. il Direttore Nazionale con l'incarico di Segretario del Consiglio. Il Segretario è incaricato di verbalizzare gli interventi e sottoporre al Presidente Nazionale il verbale.

Nel caso di dimissioni o decadenza dei Consiglieri Nazionali, essi vengono sostituiti, in base alla graduatoria di elezione, dai Consiglieri supplenti della lista di appartenenza.

Nel caso in cui, dopo le sostituzioni dei Consiglieri supplenti, il numero dei Consiglieri sia inferiore alla metà più uno, il Consiglio Nazionale decade automaticamente e il Presidente Nazionale, entro 90 giorni, deve convocare il Congresso Nazionale.

In caso di dimissioni, di decadenza o di assenza forzata del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Vicario, entro 90 giorni, deve convocare il Congresso Nazionale.

I componenti del Consiglio Nazionale sono incompatibili con la carica di Presidente Provinciale. I Presidenti Provinciali, eletti nel Consiglio Nazionale devono, entro tre mesi dall'elezione, convocare i Consigli Provinciali per la nomina dei nuovi Presidenti; in caso di omessa convocazione provvederà il Presidente Nazionale.

Art. 34 - Compiti del Consiglio Nazionale

Il Consiglio nazionale nomina, ad ogni riunione, il Presidente della seduta ed ha i seguenti compiti:

1. eleggere il Consiglio nazionale di Presidenza;
2. nominare, tra gli eletti dal Congresso nazionale, il presidente del Collegio nazionale dei Proviviri;
3. nominare, tra gli eletti dal Congresso nazionale, il presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti;
4. definire le linee politiche che l'Associazione porterà avanti per l'anno solare;

5. approvare il bilancio preventivo, proposto dal consiglio nazionale di Presidenza;
6. approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, vista la relazione del Collegio nazionale dei Revisori dei conti;
7. fissare le quote associative annuali, su proposta del Consiglio nazionale di presidenza;
8. definire i criteri minimi affinché possa continuare ad esistere un Centro provinciale, secondo quanto previsto nell'art. 2 del Regolamento;
9. sciogliere il Consiglio Comunale, Provinciale e Regionale, mandando al Presidente per la nomina di un Commissario, nei casi e modi previsti dall'art. 39 dello Statuto;
10. convocare il Congresso nazionale;
11. approvare gli Statuti e loro eventuali modifiche degli Enti, Enti non profit, Cooperative, Consorzi e società promosse, dall'ACAI, su proposta del Consiglio nazionale di Presidenza;
12. nominare il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci, del Patronato e di tutti gli Enti, Enti non profit e società promosse dall'ACAI;
13. nominare, fra i Consiglieri eletti dal Congresso, i quattro componenti che faranno parte del consiglio Nazionale di Presidenza;
14. ha facoltà di cooptare nuovi membri tra esperti di specifiche materie, senza diritto di voto e con diritto di parola;
15. fornire al socio unico ACAI, le indicazioni per le nomine nei due CAF Nazionali ACAI denominati "Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale ACAI dipendenti e Pensionati s.r.l." e "Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale ACAI Imprese s.r.l.".

Art. 35 - Il Consiglio Nazionale di Presidenza

Il Consiglio nazionale di presidenza è composto:

1. Presidente Nazionale;
2. da uno a tre Vice-Presidenti nazionali, scelti dal Presidente Nazionale, di cui uno con funzioni di Vicario, che in caso di impedimento del Presidente Nazionale ne fa le veci;
3. da 4 Consiglieri.

Il consulente Ecclesiastico nazionale partecipa alle riunioni con diritto di parola.

Il Direttore nazionale svolge la funzione di segretario e redige il verbale. Il Consiglio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a. nominare o destituire, su proposta del Presidente Nazionale, il Direttore Nazionale, determinandone i poteri ed i compiti;
- b. designare, su proposta del Presidente nazionale, i rappresentanti dell'ACAI in Organismi o commissioni;
- c. individuare le linee di attività dell'ACAI e proporre il suo assetto organizzativo;
- d. approvare o modificare i piani annuali predisposti dagli uffici dell'ACAI;
- e. predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo con l'indicazione della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
- f. predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
- g. proporre modifiche al regolamento, parte integrante dello Statuto dell'ACAI;
- h. stabilire il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale, nonché le modalità per le assunzioni, le promozioni ed i licenziamenti;
- i. proporre al Presidente nazionale la convocazione del Consiglio nazionale;
- j. compiere indagini istruttorie e verificare il buon andamento sociale e contabile delle sedi Comunali, Provinciali e Regionali e, se del caso, intraprendere provvedimenti e sanzioni. Nelle ipotesi più gravi, proporre al Consiglio Nazionale lo scioglimento delle stesse per gravi irregolarità secondo quanto stabilito all'art. 39 dello Statuto.

Il Consiglio nazionale di Presidenza si riunisce nei modi e termini come previsti dall'art. 38 del Regolamento;

Nell'ambito della Presidenza ACAI, con funzione di consulenza, è costituito un comitato di coordinamento per i servizi e le strutture ACAI. Il Comitato, presieduto dal Presidente Nazionale, è composto dal presidente del Patronato, dal Presidente dell'Ente Formazione, dal Presidente del CAF, dal

presidente della FIAP, dal Segretario SNALA, dal Direttore del Patronato ACAI e dal Direttore tecnico dei CAF ACAI.

Il Comitato, su richiesta della Presidenza:

- Esamina le realtà operative dei servizi erogati, per la loro efficienza e per valutare se gli stessi vengono svolti in base alle normative che li regolano;
- Suggerisce piani di attività per offrire agli utenti punti di riferimento per una pluralità di servizi;
- Individua i necessari sostegni economici per lo sviluppo di realtà di base non autosufficienti, proponendo soluzioni.

Art. 36 - Compiti della Presidenza Nazionale

La Presidenza Nazionale ha i seguenti compiti:

- a. attua le linee politiche, i programmi ed i deliberati del consiglio nazionale;
- b. cura le linee di politica amministrativa e predispone i bilanci annuali (gennaio/dicembre) con apposita relazione, che vengono immediatamente trasmessi al collegio dei revisori;
- c. intraprende ogni iniziativa intesa a sviluppare la presenza e l'attività associativa;
- d. adotta, in caso di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendole alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile;
- e. designa, su proposta del Presidente, i rappresentanti artigiani in tutti gli organismi rappresentativi di categoria;
- f. designa i rappresentanti dell'ACAI all'interno di organismi ed istituzioni a livello nazionale.

Art. 37 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione a livello nazionale ed internazionale, ha l'autorità della firma e può stare in ogni grado di giudizio; può inoltre conferire deleghe o procure.

Per tutti gli atti è domiciliato presso la sede sociale dell'A.C.A.I. in Roma, P.zza Capranica, 78.

- a. Al Presidente compete la nomina dei Vice Presidenti individuati tra i Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso e del Direttore;
- b. Firma gli atti e i documenti dell'Associazione;
- c. Accende ed estingue conti correnti bancari e postali e rilascia quietanze a qualsiasi titolo;
- d. Compie operazioni bancarie utili al conseguimento dei fini statuari dell'Associazione;
- e. Firma gli atti di natura amministrativa e contabile;
- f. Convoca la Presidenza ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno 2/3 dei membri;
- g. Assume delibere nei casi urgenti da sottoporre alla ratifica della presidenza alla prima riunione utile.
- h. Convoca il Consiglio Nazionale.
- i. Nomina i Presidenti Regionali.
- j. Nomina i delegati al tesseramento per Comuni e Province di nuova costituzione, delegati che restano in carica fino alla prima assemblea comunale o provinciale.
- k. Nomina i commissari comunali, provinciali e regionali.

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

La carica di Presidente Nazionale non è incompatibile con quella di Presidente degli Enti promossi dall'ACAI.

In caso di dimissioni o decadenza, gli succede il Vice Presidente Vicario che avrà il compito di convocare il Congresso Nazionale.

Art. 38-II Direttore Nazionale

- a. viene nominato dal Presidente Nazionale;
- b. è capo del personale;
- c. collabora con il Presidente;
- d. risponde al Presidente del proprio operato;
- e. ha la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza e della Segreteria Nazionale e propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici;
- f. propone ed attua, secondo le decisioni adottate dal Consiglio nazionale e dalla presidenza, i programmi organizzativi di potenziamento e di espansione dell'Associazione;

- g. mantiene i rapporti con i Comitati Regionali ed i Centri Provinciali;
- h. partecipa a tutte le riunioni tecnico/amministrative a titolo consultivo;
- i. funge da segretario del Consiglio nazionale e della Presidenza;
- j. cura l'amministrazione e dispone i pagamenti, previsti nel bilancio preventivo, secondo le direttive della Presidenza;
- k. il Direttore non può rivestire la qualifica di Consigliere Nazionale né ricoprire cariche associative a qualsiasi livello territoriale.
- l. Redige i verbali e custodisce i relativi libri.

Art. 39 – Commissariamento e misure disciplinari

Il mancato rispetto del presente Statuto, degli indirizzi congressuali e dei deliberati del Consiglio Nazionale o del Presidente Nazionale, ove configurino un grave, reiterato ed insanabile contrasto con la posizione assunta dalla Sezione Comunale, Provinciale o Regionale, nonché nelle ipotesi si riscontrino gravi irregolarità sociali o contabili, può comportare, su proposta del Consiglio di Presidenza, la perdita della qualità di soci dell'ACAI per gli iscritti nell'ambito della medesima sezione, l'inibizione dell'uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo dell'Associazione nonché dell'utilizzo della sede.

Tali gravi provvedimenti vengono assunti dal Consiglio Nazionale ma, nell'immediatezza, il Presidente Nazionale può disporre la nomina di Commissari in sostituzione degli organi statutari Comunali, Provinciali o Regionali, che si siano resi inadempienti, sia per verificare gli atti compiuti ma anche per evitare provvedimenti più drastici di chiusura della sede locale.

Il Commissario assume tutti i poteri e doveri dell'organo sostituito e, in particolare, assume tutte le obbligazioni, rappresenta ed ha capacità giuridica attiva e passiva del Presidente dell'organo sostituito con possibilità di surrogarlo in ogni grado di processo o negli enti di cui facesse parte.

Il Commissario rimane in carica fino a nuove elezioni degli organi sociali o allo scioglimento della sezione.

Altre misure disciplinari che possono essere adottate direttamente dal Consiglio di Presidenza sono:

- 1. il richiamo scritto;
- 2. la deplorazione;
- 3. la sospensione a tempo determinato, da un mese ad un anno, con la conseguente decadenza dalle cariche ricoperte;
- 4. l'espulsione:

Art. 40 - Obbligazioni

L'ACAI Nazionale risponde unicamente delle obbligazioni attive e passive assunte dal suo legale rappresentante, mentre non risponde delle obbligazioni, compresa l'assunzione di personale, assunte dai Presidenti e/o Commissari comunali provinciali e regionali i quali rispondono direttamente, nei confronti dei terzi, dello Stato, degli enti pubblici e privati, degli Enti Locali, avendo essi la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'ACAI relativamente ai loro rispettivi livelli e mandati. Detti Presidenti e/o Commissari non potranno, per qualsiasi titolo o causa, chiedere di essere sollevati nella responsabilità dall'ACAI Nazionale.

Il Presidente ed il Vice Presidente Vicario, su delega del Presidente, possono assumere impegni ed obbligazioni di qualsiasi natura.

Art. 41 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo annuale viene predisposto dalla Presidenza Nazionale entro il 30 aprile e, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, approvato entro il 30 giugno dal Consiglio nazionale.

Il bilancio viene rimesso ai membri del Consiglio Nazionale assieme alla lettera di convocazione.

In occasione del Congresso nazionale, il Consiglio Nazionale uscente deve approvare il bilancio consuntivo sino alla data del Congresso.

Art. 42 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. quote sociali contributive e di tesseramento;
- b. contributi dello Stato;
- c. contributi degli Enti locali;
- d. contributi degli Enti pubblici e privati;
- e. contributi di Organismi Europei;
- f. contributi degli Enti aderenti;
- g. lasciti e donazioni;
- h. servizi ai soci;
- i. proventi di attività sociali;
- j. ogni altra eventuale entrata.

Art. 43 - Organizzazioni di settore

Le organizzazioni di settore, istituite dal Consiglio Nazionale, sono formate dalle imprese di mestieri omogenei e strutturate in sede provinciale e nazionale.

Le assemblee di base, costituite dai titolari dell'impresa, eleggono la rappresentanza provinciale, composta da un Comitato formato dal Segretario e da 1 Consigliere.

L'Assemblea nazionale, formata da 1 delegato ogni 50 imprese, eletto dall'assemblea provinciale, è rappresentata da un Segretario nazionale, da un Vice Segretario e da tre Consiglieri.

Le rappresentanze provinciali e nazionale vengono elette dalle assemblee ogni cinque anni.

Le organizzazioni di settore, che fanno parte integrante dell'ACAI provinciale e nazionale, hanno le seguenti competenze:

- a. elaborano le politiche sindacali di propria competenza, secondo le direttive del Consiglio Nazionale;
- b. stipulano contratti di lavoro che sottopongono preventivamente all'autorizzazione del Consiglio nazionale e gestiscono le politiche contrattuali;
- c. rappresentano le imprese del settore nei confronti dei rispettivi interlocutori istituzionali, economici e sociali;
- d. promuovono e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo economico;
- e. elaborano e propongono all'ACAI provinciale apposite iniziative volte alla erogazione di specifici servizi alle proprie imprese di categoria;
- f. identificano i problemi tecno-produttivi, gestionali, amministrativi e di mercato, nella loro specificità per gruppi omogenei di imprese, comprese le questioni attinenti i rapporti contrattuali con la committenza.
- g. propongono e curano pubblicazioni specializzate e promozionali;
- h. svolgono attività promozionali in campo associativo.

Art. 44 - Assemblea annuale

1. Annualmente è convocata un'Assemblea per l'ACAI e le strutture collegate. Tale Assemblea deve esaminare lo stato di attuazione degli indirizzi e del programma formulati dal congresso, nonché le proposte della Associazione anche nei confronti delle istituzioni pubbliche.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale.

2. L'Assemblea è composta dai componenti degli Organi Nazionali della Associazione (Consiglio Nazionale, Presidenza, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri); dai presidenti o Commissari e dai Direttori dei Centri Provinciali e Regionali dell'Associazione; dai componenti del Consiglio Nazionale del Patronato ACAI, dell'ACAI Formazione, del CAAF Nazionale, dell'Imprenditoria Femminile, del Movimento giovanile, della Federazione dei Pensionati e delle altre strutture nazionali della Associazione;
3. Sono membri dell'Assemblea nazionale un numero di titolari di impresa eletti dalle Assemblee provinciali ogni cinque anni;
4. All'assemblea possono essere invitati:
 - a. funzionari dell'Associazione e Dirigenti delle strutture e degli enti aderenti riconosciuti e censiti nel ruolo nazionale;
 - b. esponenti di istituzioni pubbliche competenti in materia cooperativa e di organizzazioni economiche, sociali e politiche;
5. L'Assemblea non è convocata negli anni in cui ha luogo il Congresso Nazionale.

Organizzazioni di categoria

Art. 45

Gli artigiani delle diverse categorie si riuniscono in assemblee provinciali per lo studio dei loro problemi.

Ogni cinque anni ciascuna Assemblea elegge il Presidente provinciale della categoria, che partecipa al Consiglio provinciale con voto consultivo ed elegge i delegati al Congresso nazionale di categoria.

Art. 46

Il Congresso Nazionale di categoria si riunisce ogni cinque anni per eleggere il presidente e l'Esecutivo nazionale ed elaborare progetti di settore da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale.

I Congressi Nazionali di categoria sono presieduti dal presidente nazionale o da un vice presidente nazionale dell'ACAI.

Ciascun Congresso designa il proprio rappresentante nella Consulta Nazionale di settore.

Titolo VI

MOVIMENTI NAZIONALI

Art. 47

- a. Movimento Nazionale Femminile.
- b. Movimento Nazionale Giovani,
- c. Federazione Nazionale Pensionati.

I Movimenti e le Federazioni sono dotati di propri statuti e regolamenti.

La Presidenza Nazionale, entro 12 mesi dal congresso, approva gli statuti e i regolamenti dei rispettivi movimenti.

I Movimenti ACAI possono avere un proprio tesseramento non valido ai fini congressuali.

Titolo VII

VOLONTARIATO

Art. 48

L'ACAI promuove il volontariato come risorsa basilare per il sostentamento della sua vita associativa e della attività di solidarietà con le persone, la famiglia e le comunità organizzate.

Titolo VIII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 49

A livello nazionale viene eletto il Collegio dei Revisori con la funzione di verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi in genere.

Per ogni riunione i revisori redigono il verbale da trascrivere nell'apposito registro e firmato dal presidente.

Apposita relazione deve essere compilata sui bilanci ricevuti dalla Presidenza e da sottoporre alla approvazione del consiglio.

I Revisori vengono eletti ogni 5 anni dal Congresso Nazionale.

Il Collegio dei revisori è composto da 3 revisori effettivi e da 2 supplenti.

Il Presidente del Collegio nazionale viene eletto dal Consiglio fra i membri effettivi eletti dal Congresso.

Il Collegio, che accerti irregolarità nella gestione contabile deve, oltre che verbalizzare quanto riscontrato, riferire immediatamente al Presidente.

Titolo IX

GARANZIE STATUTARIE

Collegio dei Probiviri

Art. 50

Nel Congresso Nazionale viene eletto il Collegio dei Probiviri con la funzione di dirimere le controversie all'interno dell'ACAI.

Il Collegio è composto da tre Probiviri effettivi e da due supplenti, di cui uno possibilmente avvocato, che non rivestono alcuna carica all'interno dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica in via ordinaria per cinque anni, in via straordinaria fino alla celebrazione del nuovo Congresso.

Il Presidente del Collegio viene nominato tra i Probiviri effettivi dal Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri opera secondo quanto previsto all'art. 41 del Regolamento.

Art. 51

Il Collegio dei Probiviri, che ha sede presso la sede Nazionale dell'ACAI, ha giurisdizione esclusiva su tutti gli iscritti e decide su ogni controversia che possa insorgere tra i soci con rapporto all'oggetto sociale.

In particolare decide:

- a. sui ricorsi avverso tutti i provvedimenti disciplinari intrapresi nei confronti dei soci sia anche per indisciplina od indegnità;
- b. sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizione;
- c. sui provvedimenti di scioglimento dei Consigli Comunali, Provinciali e Regionali, assunti dal Consiglio Nazionale e su quelli di urgenza assunti dal Presidente Nazionale;
- d. sui ricorsi presentati dai singoli soci o da Organi periferici dell'ACAI contro provvedimenti del consiglio provinciale o di altri Organi dell'ACAI operanti in provincia ritenuti fondati su violazione dello Statuto;
- e. su questioni di rilevanza comunale, provinciale e regionale in base alla richiesta dei relativi organi;

f. su tutti i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Nazionale di Presidenza;

Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che si intende impugnare.

Il Collegio dei Probiviri decide quale arbitro rituale, senza particolari formalità ma il suo giudizio è inappellabile.

Gli espulsi per indisciplinazione e per indegnità possono essere riammessi solo in giudizio favorevole del Collegio Nazionale dei Probiviri, su istanza dell'interessato.

Titolo X

ORGANI UFFICIALI DI STAMPA

Art. 52

Organi ufficiali di stampa dell'ACAI sono la rivista Periodica "ITALIARTIGIANA" ed il notiziario mensile, i quali devono fornire il massimo di informazione alle sedi periferiche dell'Associazione e dei propri enti di servizio, anche mediante l'uso di mezzi telematici.

Titolo XI

Art. 53 - Incompatibilità

I soci non possono essere iscritti ad altre Organizzazioni similari.

Le cariche di Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti, di quello dei Probiviri e del Direttore nazionale sono incompatibili con le cariche di dirigente Nazionale, Regionale e Provinciale, a qualsiasi livello, come sono incompatibili quelle ricoperte in Organizzazioni e Enti di interesse contrario all'ACAI

Non sono eleggibili alla carica di Presidente Nazionale dell'Associazione, i Soci ACAI che ricoprono incarichi di Governo, di Segretari o Presidenti di partiti politici e di organizzazioni sindacali o di categoria.

L'opzione va fatta entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. Trascorso tale periodo, la decadenza opera automaticamente.

Incompatibili sono gli incarichi di Dirigente ACAI, a qualsiasi livello, con Dirigente di altre associazioni o Confederazioni artigiane o similari.

Incompatibili sono gli incarichi di dirigenti ACAI, a qualsiasi livello con il ruolo di dipendente dell'Associazione o degli Enti collaterali.

La carica di Consigliere Nazionale non è incompatibile con la carica di Presidente degli Enti collaterali.

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Collegio Nazionale dei probiviri, che dovrà pronunciarsi in via definitiva; il ricorso non sospende la decadenza.

Art. 54 - Decadenza

I Componenti, gli Organi a qualsiasi livello, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, sono considerati automaticamente decaduti e tali dichiarati dal Consiglio competente (Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale).

Nel caso fosse presentata una mozione di sfiducia, la stessa dovrà essere approvata a maggioranza assoluta da parte dei rispettivi Consigli (Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale). I membri sfiduciati si intenderanno dimissionari e dovranno essere sostituiti entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Nel caso di sfiducia ai Presidenti, sino alla nomina, le funzioni vengono esercitate dai Vice Presidenti.

Art. 55 - Partecipazione dei Consiglieri Nazionali

I Consigli Provinciali e i Consigli Regionali hanno l'obbligo di invitare nelle riunioni ufficiali i Consiglieri Nazionali dell'Associazione residenti nel proprio territorio i quali hanno diritto di parola nelle predette riunioni.

Titolo XII CONSEGNE

Art. 56

Le Presidenze uscenti a qualsiasi livello sono tenute a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

Titolo XIII INTESTAZIONE ACAI

Art. 57

L'intestazione ufficiale ACAI non può essere abbinata a sigle di altre associazioni.

Titolo XIV
MODIFICHE STATUTARIE

Art. 58

Lo Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale.

Art. 59

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Norme transitorie e finali

Art. 60

Tutti gli Statuti degli Enti dei servizi e dei Movimenti dell'ACAI dovranno essere adeguati al presente Statuto entro e non oltre sei mesi dalla sua approvazione.

Art. 61

Gli Organi di Amministrazione degli Enti Promossi e controllati dall'ACAI rimangono in carica sino alla nomina dei nuovi Consigli di Amministrazione, i quali, devono essere rinnovati entro i tre mesi successivi alla celebrazione del Congresso Nazionale.

Art. 62

Il Congresso attribuisce al Presidente Nazionale eletto espresso mandato per il coordinamento formale, l'adeguamento alle normative di legge e l'espletamento di tutte le formalità necessarie per la sua registrazione e domanda al Consiglio Nazionale l'approvazione del regolamento di esecuzione del Presente Statuto.

Art. 63

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte del Congresso Nazionale.

REGOLAMENTO ACAI

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1 - Unicità ACAI

La denominazione ufficiale ACAI - Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato - è unica sul piano nazionale e non può essere abbinata a sigle di altre Associazioni e Confederazioni.

Art. 2 - Riconoscimento Sedi

1. Una sede comunale o provinciale per essere riconosciuta deve dimostrare la sua valida presenza associativa sul territorio sia per quanto riguarda gli iscritti che per la capacità di erogare servizi promossi dalla Associazione Nazionale. Una sede provinciale per essere riconosciuta deve, altresì, avere un numero di iscritti non inferiore a 300; in presenza di particolari e comprovate necessità la Presidenza Nazionale può autorizzare il riconoscimento di una sede Provinciale il cui numero di iscritti sia inferiore a 300. Una sede comunale o provinciale che non rispetta quanto esposto precedentemente può essere sciolta o commissariata.

Lo scioglimento per ogni livello Comunale, Provinciale o Regionale deve essere deliberato dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale di Presidenza, mentre la nomina del Commissario è di competenza del Presidente Nazionale.

Ai componenti degli Organi sciolti o commissariati, il provvedimento deve essere comunicato per iscritto con le relative motivazioni.

Art. 3 - Tesseramento

Il tesseramento è regolare se viene effettuato secondo le indicazioni approvate dal Consiglio nazionale ACAI in attuazione dello Statuto e del Regolamento.

Un tesseramento si è chiuso regolarmente quando, entro la data stabilita:

1. sono stati inviati gli elenchi dei soci;
2. è stato rimesso l'importo spettante ai vari livelli associativi.

Chi non è socio, regolarmente tesserato, decade da ogni diritto e non può essere eletto, né continuare a mantenere cariche comunali, provinciali, regionali e nazionali.

Se a chiusura del tesseramento, il Consiglio e la Presidenza competente non hanno provveduto a regolarizzare la situazione (invio alla sede Nazionale dell'elenco tesseramento e contributo previsto), decadono. In tal caso si può intraprendere la procedura di cui all'art. 39 dello Statuto.

Ai fini congressuali è valido soltanto il tesseramento dell'Associazione, mentre non ha alcuna efficacia il tesseramento degli Enti di servizio e Enti collaterali.

Art 4 - Deleghe Congressuali

La partecipazione dei delegati al Congresso Nazionale

Al Congresso Nazionale vi partecipano i delegati eletti nei congressi provinciali in ragione di:

- a. 1 delegato ogni 100 iscritti o frazione non inferiore a 30;
 - b. I Presidenti dei Consigli regionali;
- Ogni delegato può avere una sola delega.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

Art. 5

Il Congresso Comunale dei soci o il Consiglio Comunale, sono convocati in via ordinaria dalla Presidenza; in via straordinaria su richiesta scritta di almeno 2/3 dei soci o dei consiglieri.

La convocazione deve essere inviata almeno con 15 giorni di anticipo, secondo le modalità previste dalle legge. L'invito deve precisare:

1. l'ordine del giorno dei lavori;
2. la data e il luogo di riunione;
3. l'ora della convocazione; tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Nel caso in cui siano all'ordine del giorno elezioni, l'invito deve indicare chiaramente le modalità di presentazioni delle liste; della convocazione deve essere data tempestivamente informazione alla Presidenza Provinciale, la quale provvedere ad inviare un suo rappresentante a presiedere l'Assemblea.

Trascorsa 1 ora dalla prima convocazione, in assenza del rappresentante provinciale, l'Assemblea inizia i lavori.

Art. 6

In prima convocazione l'Assemblea dei soci è valida se è presente la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 7

In apertura dei lavori l'Assemblea:

- a. elegge l'Ufficio di Presidenza della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima;
- b. elegge la Commissione Elettorale composta da almeno 3 membri e stabilisce le modalità per le operazioni elettorali che devono svolgersi senza interruzione;
- c. stabilisce il termine di tempo entro il quale debbono essere presentate le liste dei candidati che saranno sottoscritte da un numero di presentatori almeno pari al numero dei consiglieri da eleggere. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.

Art. 8

Il numero dei componenti il Consiglio Comunale da eleggere va da un minimo di 5 ad un massimo di 9, qualunque sia il numero dei soci.

Art. 9 - Modalità Presentazione Liste

I candidati non possono:

1. sottoscrivere liste;
2. far parte della Commissione Elettorale.

Una lista presentata deve essere sottoscritta da un numero di presentatori almeno pari al numero dei consiglieri da eleggere.

Se viene presentata una sola lista, questa non può essere a numero chiuso.

Se vengono presentate più liste si adotta il sistema maggioritario. Per cui:

1. le liste non potranno contenere un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere;

2. Risulta vincente la lista che riporta il maggior numero di voti. Alla lista vincente spettano i 4/5 dei consiglieri da eleggere; i restanti 1/5 dei consiglieri spettano alla lista che si è classificata seconda.
3. ciascun delegato può esprimere un numero di preferenze pari ai 4/5 dei consiglieri da eleggere.

Art. 10

Entro 15 giorni gli eletti, su convocazione del Consigliere anziano, si riuniscono e procedono alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 11

I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto, fino alla metà dei membri eletti del Consiglio Comunale.

Il Consiglio decade se la metà più 1 dei membri eletti vengono a mancare per dimissione o per altri motivi.

Art. 12

I verbali delle elezioni del Consiglio e della Presidenza dovranno essere trasmessi alla Presidenza provinciale entro 15 giorni dalle elezioni stesse.

Art. 13

La Presidenza uscente è tenuta a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

Organizzazione Provinciale

Art. 14

Il Congresso Provinciale è convocato in via ordinaria dal Consiglio Provinciale; in via straordinaria dal Commissario nominato dalla Presidenza Nazionale in base all' art. 21 dello Statuto; su richiesta scritta di almeno 2/3 dei residenti nei centri comunali. La convocazione deve essere spedita ai residenti dei centri comunali almeno 15 giorni di anticipo.

L'invito deve precisare:

- a. l'ordine del giorno dei lavori;
- b. la data e il luogo della riunione;

- c. l'ora della prima e della seconda convocazione; tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Nel caso siano all'ordine del giorno elezioni, l'invito deve indicare chiaramente le modalità di presentazione delle liste; della convocazione deve essere data tempestiva informazione alla Presidenza Nazionale la quale provvederà ad inviare un suo rappresentante a presiedere il Congresso.

Trascorso un'ora dalla prima convocazione, in assenza del rappresentante della Presidenza Nazionale, il Congresso inizia i lavori presieduto da una persona designata dallo stesso su proposta del Presidente o del Commissario.

Art. 15

Per la validità della votazione si richiede in prima convocazione la rappresentanza del 50,1% dei voti congressuali; in seconda convocazione le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Art. 16

In apertura dei lavori il Congresso:

- a. elegge l'Ufficio di Presidenza della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima;
- b. elegge la Commissione verifica poteri;
- c. elegge la Commissione elettorale composta da almeno 3 membri e stabilisce le modalità per le operazioni elettorali che devono svolgersi senza interruzione;
- d. stabilisce il termine di tempo entro il quale debbono essere presentate le liste dei candidati che saranno sottoscritte da un numero di presentatori almeno pari al numero dei consiglieri da eleggere.

I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.

Art. 17

Il numero dei componenti il consiglio provinciale da eleggere, va da un minimo di 5 ad un massimo di 9 qualunque sia il numero di soci.

Art. 18 - Modalità Presentazione Liste

I candidati non possono:

1. sottoscrivere liste;

2. far parte della Commissione Elettorale.

Una lista presentata deve essere sottoscritta da un numero di presentatori almeno pari al numero dei consiglieri da eleggere.

Se viene presentata una sola lista, questa non può essere a numero chiuso.

Se vengono presentate più liste si adotta il sistema maggioritario.

Per cui:

1. le liste non potranno contenere un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere;
2. Risulta vincente la lista che riporta il maggior numero di voti. Alla lista vincente spettano i 4/5 dei consiglieri da eleggere; i restanti 1/5 dei consiglieri spettano alla lista che si è classificata seconda.
3. ciascun delegato può esprimere un numero di preferenze pari ai 4/5 dei consiglieri da eleggere.

Art. 19

Entro 15 giorni gli eletti, su convocazione del Consigliere anziano, si riuniscono e procedono alla elezioni del Presidente. Risulta eletto chi ottiene più voti.

In seguito, con le stesse modalità, sarà eletto il vice Presidente.

Art. 20

I verbali del Congresso e delle elezioni del Consiglio e della Presidenza dovranno essere trasmessi alla Presidenza Nazionale, entro 15 giorni dalle elezioni stesse.

Art. 21

Il Consiglio provinciale si riunisce, in via ordinaria, almeno 3 volte l'anno.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta la Presidenza Provinciale lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.

La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata almeno 5 giorni prima della riunione.

La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione se è presente la metà più 1 dei Consiglieri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 22

I Consiglieri dimissionari vengono sostituiti dal Consiglio Provinciale con regolare votazione.

Art. 23

La Presidenza Provinciale uscente è tenuta a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

Organizzazione Regionale**Art. 24**

Il Consiglio Regionale è convocato, in via ordinaria su richiesta di almeno la metà dei Presidenti Provinciali. Nominato il Presidente questi provvede alla convocazione ordinaria del Consiglio. In via straordinaria il Consiglio Regionale è convocato dalla Presidenza Nazionale o su richiesta scritta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio.

L'invito deve essere spedito a tutti i componenti con almeno 15 giorni di anticipo.

L'invito deve precisare:

1. l'ordine del giorno dei lavori;
2. la data e il luogo della riunione;

Art. 25

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 26

Il verbale delle riunioni deve essere trasmesso alla Presidenza Nazionale entro 15 giorni.

Organi nazionali**Art. 27**

Convocato il Congresso Nazionale a norma dell'art. 32 dello Statuto, stabilita la data, debbono essere fissati i limiti di tempo entro i quali si debbono celebrare i pre-Congressi provinciali per le elezioni dei delegati.

Art. 28

La convocazione per il Congresso Nazionale viene spedita ai Presidenti Regionali ed ai delegati eletti con almeno 15 giorni di anticipo.

L'invito deve precisare:

- a. l'ordine del giorno dei lavori;
- b. la data e il luogo della riunione;
- c. l'ora della prima e della seconda convocazione, tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora,
- d. le modalità riguardanti la presentazione delle liste.

Art. 29

Partecipano al Congresso Nazionale i delegati eletti dai Pre-Congressi Provinciali in ragione di 1 delegato ogni 100 iscritti o frazione non inferiore a 30. Il Consiglio Nazionale può prevedere un rapporto tra delegati e soci diverso da quanto sopra, e in deroga al n. 3 dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 30

Ogni delegato esercita il diritto di voto in base al numero dei voti che rappresenta.

E' ammessa la delega tra delegati della stesa provincia. In ogni caso, ogni delegato può avere una sola delega.

Se una provincia viene rappresentata da un solo delegato, in questo caso è ammessa la delega a un delegato di un'altra provincia.

Ai fini del calcolo dei soci di cui al primo comma, si considera la media aritmetica degli iscritti relativa al periodo compreso tra l'anno in cui è stato celebrato il precedente Congresso e l'anno antecedente il Congresso da celebrare.

Art. 31

Per la validità della votazione si richiede in prima convocazione la rappresentanza del 50,1% dei voti congressuali, in seconda convocazione le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Art. 32

In apertura dei lavori il Congresso:

- a. elegge l'Ufficio di Presidenza della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima;
- b. elegge la Commissione verifica poteri;
- c. elegge la Commissione elettorale composta da almeno 3 membri e stabilisce le modalità per le operazioni elettorali che devono svolgersi senza interruzioni;
- d. stabilisce il termine di tempo entro il quale debbono essere presentate le liste dei candidati al Consiglio Nazionale che saranno sottoscritte da un numero di presentatori aventi le deleghe pari ad almeno il 20 % dei voti congressuali. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.

Art. 33

I delegati presentano alla Commissione verifica poteri il modulo con il quale la Presidenza Nazionale riconosce loro il diritto di rappresentanza e indica il numero dei voti.

La Commissione verifica poteri riceve anche eventuali ricorsi contro l'assegnazione del numero dei voti e decide su tutti i ricorsi nel termine massimo di un'ora prima delle votazioni.

Art. 34

Se viene presentata una sola lista, per l'elezione al Consiglio Nazionale, questa non può essere a numero chiuso e, conseguentemente, dovrà contenere un numero di candidati superiore a quello da eleggere.

Il primo nominativo della lista sarà candidato alla Presidenza Nazionale dell'Associazione.

Se vengono presentate più liste, l'elezione fa riferimento al sistema maggioritario.

Le liste non potranno contenere:

- a. un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere;
- b. risulta vincente la lista che riporta il maggior numero di voti. Alla lista vincente spettano i 3/4 dei consiglieri da eleggere (9); i restanti 1/4 dei consiglieri spettano alla lista che si è classificata seconda (3).
- c. ciascun delegato può esprimere un numero di preferenze pari ai 3/4 dei consiglieri da eleggere;

- d. risulta eletto Presidente Nazionale dell'Associazione il primo nominativo della lista che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 35

Il Consiglio Nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno.

In via straordinaria si riunisce ogni qual volta la Presidenza Nazionale lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione e deve indicare l'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio in prima convocazione è valida se è presente la metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La riunione è presieduta da un consigliere nominato, di volta in volta, dal Presidente.

Art. 36

I Consiglieri Nazionali, assenti per tre volte di seguito, senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti.

I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto nella stessa lista.

Art. 37

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e della Presidenza Nazionale, è necessario, in seconda convocazione, il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 38

La Presidenza si riunisce in via ordinaria bimestralmente ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione o con telegramma tre giorni prima.

La lettera deve indicare l'ordine del giorno.

Art. 39

I membri della Presidenza dimissionari vengono sostituiti dal Consiglio Nazionale con regolare votazione.

Art. 40

La Presidenza Nazionale uscente è tenuta a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

Art. 41 - Collegio dei Proviviri

Per la validità delle decisioni si richiede la presenza di tutti 3 i membri effettivi del Consiglio.

I membri effettivi venuti meno per qualunque causa o impossibilità a partecipare alle sedute, vengono sostituiti dai supplenti.

Il Collegio dei Proviviri dirime le controversie che possono sorgere:

1. tra i soci;
2. tra i soci e deliberazioni degli Organi associativi;
3. su richiesta degli Organi associativi.

Il Collegio dei proviviri, quale arbitro rituale, giudicherà inappellabilmente senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, concedendo pari termini ed opportunità ad entrambe le parti con le formalità stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Art. 42 - Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di 2 membri effettivi del Consiglio.

I membri effettivi venuti meno per qualunque causa o impossibilità a partecipare alle sedute, vengono sostituiti dai supplenti.

Al termine di ogni riunione i Revisori redigono un apposito verbale da trascrivere nell'apposito registro e firmato dal Presidente.

Rapporti sede provinciale enti di servizio

Art. 43

Tutte le attività degli Enti di Servizio dovranno essere coordinate con la Presidenza Provinciale. Qualora la Presidenza Provinciale dimostrasse una scarsa attitudine a svolgere quelle attività finalizzate allo sviluppo degli Enti di Servizio nella propria provincia, i Presidenti dei singoli Enti possono richiedere espressa delega alla Presidenza Nazionale per essere autorizzati a promuovere le attività necessarie alla crescita dell'Ente.

Art. 44

I Presidenti degli enti Collaterali dell'Associazione devono comunicare al Presidente Provinciale la loro ubicazione nell'ambito della provinciali ed i nominativi dei nuovi responsabili ad esse preposti.

Qualora il Presidente Provinciale dovesse ostacolare o impedire la nascita e lo sviluppo degli Enti collaterali con determinazioni immotivate, i Responsabili degli enti ne informeranno la Presidenza Nazionale.

Nell'ipotesi del precedente comma, la Presidenza Nazionale, fatte le opportune valutazioni, potrà autorizzare i Presidenti degli Enti ad istituire autonomamente nell'ambito della Provincia i rispettivi servizi, promuovendo l'attività e lo sviluppo in armonia con le norme dello Statuto e del presente regolamento.

Art. 45

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte del Congresso Nazionale.

Finito di stampare
giugno 2010
grafo edito s.r.l. messina - www.grafoeditor.it

